



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) disciplina la fornitura di ventilatori polmonari portatili (di seguito VP), la loro relativa messa in funzione, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali a soddisfacimento delle necessità dell'Ospedale di Fano afferente all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Nel corpo del CSA con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **CT:** capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Lettera di invito:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **Capitolato generale:** documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **VP (ventilatore polmonare):** attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;
- **Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC):** servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSA e nel CT e nello schema di contratto;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i.:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente CSA ha per oggetto la **fornitura – suddivisa in lotti - di:**

- **Lotto n: 1: n° 5 ventilatori polmonari portatili (estensibili a n° 8) occorrenti al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Fano. Importo complessivo a base d'asta: € 80.000,00 IVA esclusa.**

Questa Azienda procederà – nel rispetto di quanto previsto dalla lettera di invito - all'acquisto di n.5 ventilatori polmonari.

Questa Azienda si riserva:

- a) di procedere, all'emergere di ulteriori necessità clinico/assistenziali e previo reperimento di idonea copertura finanziaria, entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, all'acquisto, dall'operatore economico aggiudicatario, di un ulteriore quantitativo di ventilatori polmonari (fino ad un massimo di ulteriori n.3) identici al modello aggiudicato.

In tale ipotesi l'aggiudicatario si obbliga a fornire le ulteriori attrezzature alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione.

Nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione della suddetta opzione contrattuale.

Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 163/06 smi l'importo complessivo a base d'asta del lotto n°1 è pari ad € 80.000,00 IVA esclusa, di cui € 50.000,00 per acquisto di n.5 ventilatori polmonari ed € 30.000,00 per l'eventuale acquisto di ulteriori ventilatori polmonari, fino ad un massimo di ulteriori n.3;

- b) di sottoscrivere con l'aggiudicatario, al termine del periodo di garanzia decorrente dalla data dell'esito positivo del collaudo, un contratto per il servizio di assistenza e manutenzione . Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico e relativo allegato.

- **Lotto n: 2: n° 2 ventilatori polmonari portatili (estensibili a n° 4) occorrenti alla UOC Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pesaro. Importo complessivo a base d'asta: € 50.000,00 IVA esclusa.**

Questa Azienda procederà – nel rispetto di quanto previsto dalla lettera di invito - all'acquisto di n.2 ventilatori polmonari.

Questa Azienda si riserva:

- a) di procedere, all'emergere di ulteriori necessità e previo reperimento di idonea copertura finanziaria, entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, all'acquisto, dall'operatore economico aggiudicatario, di un ulteriore quantitativo di ventilatori polmonari (fino ad un numero massimo di ulteriori n.2) identici al modello aggiudicato.

In tale ipotesi l'aggiudicatario si obbliga a fornire le ulteriori attrezzature alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione.

Nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione della suddetta opzione contrattuale.

Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 163/06 smi l'importo complessivo a base d'asta del lotto n°2 è pari ad € 50.000,00 IVA esclusa, di cui € 25.000,00 per acquisto di n.2 ventilatori polmonari ed € 25.000,00 per l'eventuale acquisto di ulteriori ventilatori polmonari, fino ad un massimo di ulteriori n.2;

- b) di sottoscrivere con l'aggiudicatario, al termine del periodo di garanzia decorrente dalla data dell'esito positivo del collaudo, un contratto per il servizio di assistenza e manutenzione . Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico e relativo allegato.

Durante la vigenza contrattuale, la SA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 punto 5 lett. a) e b) del D.Lgs.163/2006 e smi.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Per la descrizione analitica dei lotti e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia ai CT.

Art. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 smi, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della UOC Ingegneria Clinica o a persona da questi incaricata.

Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010, dallo schema di contratto nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che le merci consegnate dal fornitore siano conformi ai prodotti aggiudicati e al capitolato di gara,
- il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il "*certificato di verifica di conformità*" (art. 322, DPR 207/2010) con le modalità previste al successivo art. 7 del presente capitolato speciale;
- attesta il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità;
- svolge tutte le attività/adempimenti previsti dal DPR 207/2010.

Art. 6 - CONSEGNA, TEMPI DI INSTALLAZIONE:

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

I VP e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovranno essere consegnati - installati - funzionanti e pronti al collaudo entro **massimo 30 giorni naturali, consecutivi e continui** dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.

I sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà essere garantita la consegna delle tecnologie all'ultima versione del valore commerciale aggiudicato.

Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati. In tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all'ordinativo scritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all'offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, l'aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni. L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. L'aggiudicatario dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA l'allacciamento elettrico, idraulico e la connessione di rete. All'installazione dovranno essere consegnati i manuali per operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda. L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 7 - COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITA')

Il Direttore della UOC Ingegneria Clinica o persona da questi incaricato procederà al collaudo (verifica di conformità) delle attrezzature aggiudicate .

Il collaudo ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed alle regole dell'arte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento dei VP e delle relative attrezzature di supporto.

La SA, attraverso il collaudo verificherà la qualità complessiva della fornitura (VP, servizi, ...) , applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato dalla SA.

Riscontrandosi, durante il collaudo, difetti o mancanze riguardo alla fornitura eseguita tali da renderla assolutamente inaccettabile, il collaudatore ***rifiuta l'emissione del certificato di collaudo*** e procede come segue:

⇒ se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore **sospende il collaudo** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;

⇒ se la mancanza di una o più condizioni non pregiudicano la funzionalità del sistema il collaudatore sospende il collaudo ed **emette un'autorizzazione provvisoria** all'uso e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;

⇒ se, i difetti e le mancanze non pregiudicano la funzionalità della fornitura, il collaudatore determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

⇒ ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, **sospende** il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P., proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P. non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire;

⇒ se i difetti e le mancanze pregiudicano la funzionalità della fornitura il collaudatore **sospende il collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità** rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura disciplinate dal CT.

La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, l'Aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla SA.

In caso di esito negativo del collaudo il collaudatore trasforma al R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui sopra. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Resta salva la facoltà della SA di disporre, comunque, l'utilizzo dei VP nel caso in cui i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo ovvero i difetti e le mancanze non pregiudicano la funzionalità della fornitura.

Ultimate le operazioni di cui sopra, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile la fornitura, emette il **certificato di collaudo (certificato di verifica i conformità) ai sensi dell'art .322 del D.P.R. 207/2010.**

L'Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovesse emergere successivamente all'esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 8 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA e si intendono comprensivi della fornitura di materiale di consumo per la durata di mesi 2 (due).

Le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n° di CIG, il n° di ordine ed essere trasmesse via PEC al seguente indirizzo: bilancio.aomarchenord@emarche.it.

Accertata la regolarità della fornitura, il termine di pagamento è fissato a 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture medesime.

In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 9 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 smi

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP– su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- nell'ipotesi di ritardata consegna dei VP rispetto ai termini di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale aggiuntiva, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo dello 0,025 per mille ad un massimo dello 1,0 per mille sul totale della fornitura per ogni non conformità rilevata.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

Art. 11– RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA (in particolare: risoluzione contrattuale; recesso; ecc.) si rinvia alla documentazione di gara ed in particolare al capitolato generale.